



Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati

Via Boni 28 - 20144 Milano

ESTRATTO DELLO STATUTO

ART. 5 - Soci effettivi

Potranno far parte dell'ANPAR: i gestori di impianti di produzione di aggregati inerti riciclati.

L'adesione all'associazione verrà valutata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'allegato A al presente statuto; sarà inoltre possibile variare nel numero e nella composizione le categorie sopra elencate purché approvate dall'Assemblea.

L'eventuale inserimento di nuove categorie sarà stabilito dal Consiglio direttivo sulla base dei requisiti e delle indicazioni presentate dal socio richiedente.

ART. 6 - Soci aggregati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci aggregati, le imprese interessate da filiere funzionali ad operazioni di recupero di materia e/o interessate alla costituzione di nuovi impianti di riciclaggio, nonché Enti ed Amministrazioni Pubbliche, Società concessionarie, nonché Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali, fornitori di servizi e controlli di qualità e Imprese operanti in campi di attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'ammissione è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che fissa le condizioni e le modalità del particolare rapporto di adesione in conformità ad eventuali deliberazioni a carattere generale assunte in materia dall'Assemblea.

I soci aggregati, che normalmente pagano una quota ridotta di iscrizione, non esercitano il diritto di voto nell'Assemblea.

ALLEGATO A

Potranno aderire all'ANPAR le categorie di imprese, consorzi di imprese, società miste, che effettuino operazioni di recupero e riciclaggio ai sensi del seguente articolato:

ART. 1- tipologie di rifiuti interessati

sono ammesse all'associazione le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi delle seguenti tipologie di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e più precisamente i rifiuti individuati nel CER riportato nell'allegato IA al presente statuto.

ART. 2 - modalità di recupero

sono ammesse all'associazione le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia ai sensi delle modalità individuate nel D.M. 5 febbraio 1998 ai punti 4.4, 5.17, 5.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.16, 7.17, 7.18, 7.24, 7.25, 7.30, 7.31.

ART. 3 - requisiti autorizzativi

sono ammesse all'associazione le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia ai sensi degli art. 1 e 2 del presente allegato, che abbiano conseguito tutte le regolari autorizzazioni ai sensi degli artt 27-28 e/o 31-33 del D.Lgs.22/97 e s.m., e delle relative normative tecniche di

riferimento sia di tipo nazionale sia regionale e quant'altro prescritto dai relativi enti territoriali e di controllo, ai sensi delle relative autorizzazioni specifiche dell'attività in oggetto.

ART. 4 - adesioni

le imprese interessate ad aderire all'associazione possono far richiesta al consiglio direttivo per mezzo di lettera raccomandata fornendo gli elementi di valutazione riportati nell'allegato 1B del seguente articolato; il consiglio direttivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa si esprime con documento formale.

ART. 5 - deroghe

sono ammesse altresì all'associazione le imprese, consorzi e società che possano dimostrare di appartenere e/o formare filiere locali, funzionali alle operazioni di produzione di rifiuto edile ai sensi dell'art. 1 e/o di consumo di materia prima seconda prodotta ai sensi dell'art. 2 con modalità e quantità significativamente importanti.

L'adesione all'associazione potrà essere di tipo "socio effettivo" ai sensi dell'art. 5 o "socio aggregato" ai sensi dell'art.6 dello Statuto; La valutazione dell'adesione si esprime in ragione dell'art.4 del presente articolato.

ALLEGATO 1A

I codici CER di riferimento alle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 1 del presente articolato sono qui di seguito riportati:

010100, 010202, 010399, 010401, 010403, 010406, 050699, 061399, 100199, 100202, 100903, 100904, 100901, 100902, 100206, 100201, 100299, 101099, 101201, 101203, 101206, 101299, 101303, 120101, 120102, 120103, 120104, 120201, 170301, 170701, 170102, 170103, 170104, 170501, 170701, 200301.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO

ART. 3 - L'adesione all'ANPAR avviene mediante richiesta scritta del richiedente o compilando l'apposito modulo.

Le domande di adesione pervenute verranno presentate in occasione della riunione del Consiglio Direttivo.

L'inserimento dei nuovi soci verrà valutato dal Consiglio Direttivo dopo l'esame dei requisiti e delle indicazioni presentate dal richiedente. In caso di difformità di giudizi fra i componenti del Consiglio Direttivo, prevarrà l'ipotesi che raccoglie il maggior numero dei consensi e che sia superiore ad almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo. In mancanza di tale condizione, bisogna raccogliere più approfondite informazioni sui requisiti del richiedente e quindi procedere ad un ulteriore valutazione e votazione.